



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Campobasso*

Prot. n. 12438 del 24.02.2021

AVVISO PUBBLICO

ELENCO PREFETTIZIO PREVISTO DALL'ART. 8 DEL D.P.R. N. 571/1982

- ANNO 2021 -

Si rende noto che sono riaperti i termini per la presentazione delle richieste ai fini dell'iscrizione, per l'anno 2021, nell'elenco prefettizio dei custodi autorizzati a detenere i veicoli a motore sottoposti a fermo e/o sequestro amministrativo, di cui all'art.8 del D.P.R. n. 571 del 1982 e conformemente a quanto previsto, da ultimo, dalle Circolari del Ministero dell'Interno n. 9096 del 18 maggio 2015 e n. 5886 del 10 aprile 2019.

Le ditte e società interessate all'inserimento nell'elenco dovranno presentare, **entro il 26 marzo p.v.**, istanza, in bollo, indirizzata alla Prefettura U.T.G. di Campobasso, **a mezzo PEC**, al seguente indirizzo **protocollo.prefcb@pec.interno.it**, ovvero **a mezzo raccomandata A/R**, indirizzata alla Prefettura U.T.G. di Campobasso – P.za Gabriele Pepe n. 24.

Sull'esterno della busta o nell'oggetto della pec dovrà essere riportata la seguente dicitura: "richiesta iscrizione elenco depositerie – anno 2021".

I soggetti iscritti nel citato elenco saranno abilitati alla custodia dei veicoli a motore sottoposti a fermo o sequestro amministrativo per la durata di un anno a decorrere dalla data di definizione della presente procedura.

Potranno presentare domanda i soggetti che, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, dichiareranno di essere in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti e che produrranno la documentazione necessaria a valutare l'istanza, che andrà redatta secondo il modello allegato (All.1) e andrà corredata da copia di un valido documento di identità.

REQUISITI SOGGETTIVI.

I richiedenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di carattere soggettivo:

1. non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di partecipazione alle gare pubbliche di lavori, servizi e forniture e di stipula dei relativi contratti, previste dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
2. non aver riportato condanne a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo, salvi gli effetti di eventuali provvedimenti riabilitativi;
3. non essere stati sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale e a misura di sicurezza personale;
4. non aver riportato condanne per delitti contro il patrimonio o contro le persone, commessi con violenza, salvi gli effetti di eventuali provvedimenti riabilitativi;
5. non aver commesso violazioni di norme inerenti ai doveri della custodia del materiale sottoposto a sequestro o confisca;
6. essere in regola con la normativa vigente in tema di lavoro, previdenza e regolarità contributiva;
7. essere in regola con la normativa vigente in tema di salute, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare assicurando la piena conformità alle previsioni del D. Lgs. 81 del 2008;
8. non essere destinatario di atti e provvedimenti di cui all'art. 84 comma 4 de D. Lgs. 159 del 2011 (c.d. Codice Antimafia).

REQUISITI OGGETTIVI E PRESCRIZIONI DI ESERCIZIO.

- l'area interessata dovrà essere idonea ad ospitare un numero non inferiore a cinquanta veicoli e non potrà essere parcellizzata;
- la sistemazione all'interno dell'area dei veicoli dovrà essere tale da consentire agevoli manovre di movimentazione dei mezzi di parcheggio e dei mezzi in soccorso. Nella stessa area non dovranno essere effettuate operazioni di demolizione e smontaggio dei mezzi custoditi. Una quota parte della suddetta area dovrà presentare una superficie idonea a custodire contemporaneamente almeno due veicoli incidentati;
- il deposito dovrà essere sempre funzionante nell'arco delle 24 ore ed eventuali riposi settimanali, sia del titolare che dei suoi delegati o preposti, dovranno essere tempestivamente comunicati alle locali forze di polizia;
- nel deposito dovrà essere assicurata vigilanza ininterrotta nell'arco delle 24 ore, attraverso strumenti di videosorveglianza e/o impiego di personale all'uopo dedicato;
- in sede di allocazione dei veicoli, dovrà essere rispettata la distanza di m.1,50 dai confini di proprietà, anche nel caso in cui non esistano fabbricati, al fine di impedire la propagazione di eventuali incendi verso terzi, e dalle pareti di fabbricati con aperture e dovrà essere garantito il rispetto di una fascia libera di almeno 30 cm intorno all'intera sagoma dei

singoli veicoli al fine di consentire le operazioni di movimentazione dei mezzi ed eventuali interventi di soccorso;

- i veicoli depositati dovranno essere custoditi con la massima diligenza nel pieno rispetto della normativa vigente in materia;
- l'area in questione dovrà essere recintata con rete metallica non inferiore a 2.50 mt. o altro tipo di protezione che garantisca un livello di sicurezza adeguato;
- l'area utilizzata e una fascia di rispetto contigua recitata di almeno 5 metri dovranno essere completamente priva di sterpaglie;
- il piazzale di servizio dovrà essere adeguatamente illuminato;
- il parcheggio all'aperto dovrà essere munito dei sistemi di protezione anti-incendio conformi a quanto prescritto nel Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998 ed alle regole tecniche previste per le attività elencate nel DPR 151/2011;
- i motoveicoli e i ciclomotori dovranno essere custoditi in modo da preservarne l'integrità da agenti atmosferici;
- per le depositerie al chiuso dovrà essere prevista una pavimentazione impermeabilizzata del locale ed un pozzetto di raccolta degli eventuali sversamenti, assicurando l'osservanza degli obblighi di smaltimento nelle forme previste dalla vigente legislazione;
- per le depositerie all'aperto, dovrà essere prevista una pavimentazione impermeabilizzata dell'area, munita di un sistema di raccolta delle acque meteoriche e/o di altri liquidi, con l'onere del trattamento secondo la pertinente normativa in materia.

Inoltre:

- dovrà essere fornito e costantemente aggiornato l'elenco degli addetti al deposito, i quali saranno muniti di tesserino recante nome, cognome e denominazione della società di appartenenza;
- a cadenza semestrale (gennaio - giugno e luglio - dicembre), dovrà essere prodotto l'elenco dei veicoli giacenti nel semestre precedente con l'indicazione delle variazioni in entrata e in uscita intervenute nel corso del semestre di riferimento. Tale elenco – da produrre entro il 15 luglio per il semestre gennaio- giugno e entro il 15 gennaio per il semestre luglio-dicembre dell'anno precedente – dovrà pervenire a mezzo pec (*protocollo.prefcb@pec.interno.it*);
- la rimozione ed il trasporto dei veicoli dovranno essere effettuati con propri mezzi, idonei per ogni tipologia di veicolo, muniti di polizza di "rischio di esercizio", con la massima sollecitudine e comunque entro 60 minuti, motivando ogni eventuale ritardo;
- dovranno essere applicate anche al trasgressore che ritira il veicolo, tariffe non superiori a quelle riportate nel decreto prefettizio.

Alla domanda di iscrizione dovrà inoltre essere allegata:

1. copia della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e contro il danneggiamento, il furto e l'incendio;
2. certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio relativamente all'attività in questione e certificato del Casellario Giudiziale;
3. dichiarazione tesa a riferire se l'area destinata sia di proprietà, in affitto, in comodato o risulti in concessione dal demanio o da altro ente;
4. copia della polizza assicurativa di "rischio di esercizio" relativa al mezzo o ai mezzi che si intendono utilizzare per il prelievo e trasporto dei veicoli dal luogo del fermo o sequestro al luogo del deposito;
5. Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA, completa dei necessari allegati tra i quali l'asseverazione a firma del tecnico abilitato, riguardante l'idoneità tecnica delle attività contemplate nel DPR n° 151/2011 e segnalazione concernente la conformità della depositaria alle prescrizioni recate dalla normativa in materia di prevenzione degli incendi;
6. fotocopia della carta di circolazione, del certificato di proprietà e della polizza assicurativa dei mezzi utilizzati per l'attività di trasporto dei veicoli dal luogo del fermo o sequestro al luogo del deposito;
7. relazione giurata di un tecnico iscritto all'albo professionale corredata da planimetria in scala 1:1500 in cui risultino evidenziate:
 - a) perimetrazione dell'area, distinguendo l'area adibita a depositaria da altra eventuale area appartenente allo stesso soggetto destinata ad altra attività;
 - b) conforme destinazione dell'area ove è ubicata la depositaria al piano regolatore (il cui stralcio con le norme tecniche dovrà comunque essere allegato), con indicazione delle vie di accesso e di esodo e dell'eventuale esistenza di manufatti, anche in corso di realizzazione, precisando se gli stessi siano o meno abusivi (in caso di abusività andranno indicati gli estremi dell'eventuale richiesta di condono edilizio);
 - c) conformità dell'impianto idrico antincendio e dell'impianto elettrico di illuminazione all'art. 7 del D.M. Sviluppo Economico n. 37/08;
 - d) inesistenza di vincoli paesaggistici, archeologici ed idrici gravanti sull'area con l'indicazione di eventuali autorizzazioni in deroga;
 - e) disponibilità di idoneo serbatoio di riserva idropotabile e di punto acqua dedicato alle operazioni di pulizia;

8. relazione giurata, rilasciata da un tecnico iscritto all'albo professionale, da cui risulti che la superficie destinata alla custodia dei veicoli incidentati è munita delle autorizzazioni/certificazioni richieste dalla vigente normativa nazionale – ivi compreso il decreto legislativo n° 152/2006 e ss.mm. e ii. – e regionale in materia di tutela ambientale ed è rispettosa delle previsioni dettate dal piano regolatore corrente.

Ai fini dell'iscrizione nell'elenco e per poter ottenere dall'Amministrazione la liquidazione delle relative spese di custodia, la depositaria dovrà rendersi disponibile ad utilizzare, ove richiesto, un applicativo informatico all'uopo sviluppato e messo a disposizione dall'Amministrazione.

L'iscrizione nell'elenco prefettizio è subordinata all'acquisizione della sopraindicata documentazione ed al positivo riscontro dei requisiti prescritti cui la Prefettura procederà, anche a mezzo dei competenti organi consultivi, ispettivi e di controllo, nonché alla verifica della sussistenza dei requisiti strutturali a mezzo di apposita Commissione.

Ove la documentazione pervenuta risultasse incompleta o irregolare, l'Ufficio si riserva la facoltà di richiedere alla Ditta integrazione e/o modifiche della medesima.

Nel caso in cui, a seguito del controllo, non risultassero i requisiti dichiarati, la Prefettura non procederà alla iscrizione nell'elenco.

In caso di modificazioni delle condizioni certificate che non siano tempestivamente segnalate, ovvero in caso di violazioni delle prescrizioni, la Prefettura potrà procedere alla immediata cancellazione dall'elenco.

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet della Prefettura e agli Albi Pretori dei Comuni della provincia di Campobasso.

IL VICEPREFETTO VICARIO REGGENTE

Pigliacelli

